

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA MARINA MILITARE ITALIANA, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA ASL DI TARANTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEGLI IMMATRICOLATI NELL'A.A.2024/2025 AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE DI TARANTO, ARTICOLATO NEI DUE CANALI ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE "MARISCUOLA" – TARANTO E PRESSO L'ASL DI TARANTO

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA**

La **Marina Militare Italiana** (nel seguito denominata "M.M."), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), PEC maristat@postacert.difesa.it, nella persona del Capo di Stato Maggiore della Marina pro tempore, Ammiraglio di Squadra Enrico CREDENDINO, e del Comandante pro tempore della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto Capitano di Vascello Giorgio GENTILE, delegato del CSM

E

L'**Università degli Studi di Bari Aldo Moro** (nel seguito denominata "Università") con sede in Bari, codice fiscale 80002170720, con sede legale in Bari alla Piazza Umberto I n.1 - Palazzo Ateneo, rappresentata dal Rettore pro tempore Professor Stefano BRONZINI, nato a Roma il 3 gennaio 1959.

E

L'**Azienda Sanitaria Locale di Taranto**, di seguito denominata ASL Taranto, nella persona del Direttore Generale Dott. Vito Gregorio COLACICCO, nato a Laterza (TA) il 2 ottobre 1957, e domiciliato, per la carica, in Taranto al Viale Virgilio 31, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASL, (M.M., Università e ASL Taranto denominate, nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

VISTI

- l'art. 15 della L. n. 241/90 "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509/99, così come modificato dai DD.MM. 22 ottobre 2004 n. 270, 16 marzo 2007 e 26 luglio 2007;
- la Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- il D.lgs. n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 90/2010 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE N. 2016/679 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il D.Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018;
- la Legge n. 448/01 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;
- la Legge 3 agosto 2007, n. 124 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto", modificata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133. Sul Segreto di Stato, inoltre vds. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 luglio 2011, "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate"; il DPCM 6 novembre 2015, "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva"; il DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 3, c. 59, nonché la discendente determinazione interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2008 (Parere UPPA n. 23/08), che stabiliscono il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura di eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare riguardo all'art. 53, relativo alla "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", con particolare riguardo all'art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/10, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e in particolare l'art. 15 sul "Segreto d'Ufficio", così come modificato dall'art. 28 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.L. n. 162/12, "Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010 recante la disciplina della Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex articolo 15 della legge nr. 241/90;
- le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31/07/2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14/05/2013, M_D GMIL 0812497 del 11/02/2014, M_D GMIL 0959267 del 03/06/2014;
- la Direttiva SMD-F-013 "Direttiva concernente le modalità e le procedure per l'attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. delle attività di gestione economica di beni e servizi resi dall'A.D. e relativa gestione";
- la pubblicazione SMM 120/UEU "Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare" che contempla – nell'allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la pubblicazione SMM-GEN-025 ed. maggio 2022 "Direttiva sugli Accordi";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 2021 e rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021;
- la Strategia dell'UE per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d'Azione adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l'intero settore marittimo;
- la Legge 19.11.1990 n. 341 sulla "Riforma degli ordinamenti didattici universitari".
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il D.P.R. 11.7.1980 n. 382 concernente il "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e in particolare gli articoli 27 e 66 relativi alla possibilità, per gli atenei, di stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati;
- il Decreto Ministeriale (MIUR) 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e s.m.i.
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- la circolare di PERSOMIL n. 064716 del 23 maggio 2000, che stabilisce i criteri per l'erogazione dei compensi a favore del personale militare per l'attività di docenza;
- la Direttiva SMD – FORM 006, "Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'organizzazione della Difesa";

PREMESSO CHE:

- l'Università di Bari, Mariscuola Taranto e ASL Taranto hanno stipulato sino al corrente A.A. **2024/2025**, apposita Convenzione per lo svolgimento delle attività formative degli immatricolati al

Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto, articolato nei due canali attivati rispettivamente presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare “Mariscuola-Taranto” e presso l’ASL Taranto;

- è intenzione dell’Università, Amministrazione Difesa e ASL Taranto proseguire la proficua attività di formazione e collaborazione in atto;

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 consente la stipula di convenzioni tra l’Università e le Accademie e gli Istituti Militari di Istruzione superiore per l’attivazione e la gestione di corsi formazione del personale;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- in data 22.07.2008 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari per la collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale nella formazione del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica mediante l’espletamento dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie attivate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- il suddetto Protocollo di Intesa ha individuato l’ASL Taranto quale sede di svolgimento, tra gli altri, anche del Corso di Laurea in Infermieristica;
- l’Università di Bari e la ASL di Taranto hanno sottoscritto apposita Convenzione Attuativa in data 15.04.2009, unitamente alle allegate tabelle redatte ai sensi del D.l. 24.09.1997;
- il Ministero della Difesa e la Regione Puglia hanno stipulato in data 16.04.2014 specifico Accordo per la cooperazione in tema di sanità pubblica, con particolare riferimento allo sviluppo di nuovi progetti clinico-sanitari, formativi e di ricerca scientifica;
- l’Accordo Quadro siglato tra lo Stato Maggiore della Marina Militare e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in data 29 marzo 2022, disciplina la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti tra le Parti;
- tutte le attività didattiche e, nello specifico, gli esami di profitto e di laurea, i tirocini saranno svolti in ottemperanza alla vigente disciplina universitaria nazionale e d’Ateneo;
- la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto, giusta nota prot. n. 12876 del 09.05.2024 ha chiesto di instaurare il tavolo tecnico congiunto per la stesura del nuovo Accordo di collaborazione avente ad oggetto il corso di laurea in Infermieristica, secondo la normativa vigente;
- la competente Scuola di Medicina, nel corso della seduta del **23.05.2024**, ha approvato l’Offerta Formativa per l’A.A. 2024/2025, prevedendo in particolare per il corso di laurea di Infermieristica con sede a Taranto, n. **106** posti attivabili per l’A.A. 2024/2025, di cui **76** con svolgimento delle attività didattiche presso l’ASL Taranto e n. 30 presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare;
- la Direzione Generale per il personale militare, con Decreto prot. nr. M_D AB05933 REG2024 0254122 del 24.04.2024 ha indetto un concorso pubblico per nr. 8 allievi marescialli della “categoria/specialità Infermiere – SS/I” di prossima immissione nella Forza Armata, per la cui formazione è intendimento iscriverli al corso di laurea in Infermieristica;
- in relazione all’unico corso di Infermieristica con sede a Taranto per complessivi n. **106** posti attivabili (di cui n. **2** riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero), è stata trasmessa al MIUR l’apposita scheda di rilevazione del potenziale formativo deliberato dalla competente Scuola di Medicina (seduta del 23.05.2024), tramite la procedura informatizzata realizzata dal CINECA per i corsi programmati a livello nazionale;
- con D.M. 01/08/2024 n.1119 sono stati determinati i posti per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie l’A.A. 2024/2025;
- sulla base delle intese cui si è pervenuti nell’incontro tenutosi fra Mariscuola, Università di Bari – Scuola di Medicina in data 16.12.2024, la stessa Mariscuola Taranto ha confermato la disponibilità ad ospitare sino ad un numero massimo di 30 frequentatori (fino ad un massimo di 8 infermieri allievi marescialli e 22 civili ammessi a seguito di superamento della specifica prova selettiva prevista nell’ambito del numero programmato A.A. 2024/2025);
- con fg. nr.00225312 del 04.10.2024 la Scuola Sottufficiali di Taranto, acquisiti i nulla osta dello Stato Maggiore della Marina e dello Stato Maggiore della Difesa, ha chiesto di attivare le

procedure per l'autorizzazione all'incremento del numero degli Allievi Marescialli iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica confermando la disponibilità ad ospitare sino ad un numero massimo di 34 frequentatori (fino ad un massimo di 12 infermieri allievi marescialli e 22 civili ammessi a seguito di superamento della specifica prova selettiva prevista nell'ambito del numero programmato A.A. 2024/2025);

- con decreto prot.1671 del 29.10.2024 e successiva rettifica del 20.11.2024 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha autorizzato, su richiesta della Direzione Risorse Umane dell'Università degli Studi di Bari con fg. nr.269385 III/15 del 14.10.2024, l'aumento degli iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Mariscuola Taranto per l'A.A. 2024/2025;
- con nota email del 19.02.2025 l'ASL Taranto-Ufficio Formazione ha comunicato il nulla osta della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria, a procedere alla stipula del presente Accordo
- con il Fg. n. 0024227 in data 18/03/2025, lo Stato Maggiore Marina ha autorizzato il Comandante pro tempore della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto alla stipula del presente accordo;
- il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, previo parere favorevole della Scuola di Medicina nella seduta del 28.01.2025, hanno approvato il presente Accordo, rispettivamente nelle sedute del 04.03.2025 e del 20.03.2025;
- il quadro normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali e locali, al fine di promuovere interventi efficaci ed efficienti e di contenere le relative spese;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 - Oggetto

1. La Marina Militare Italiana, l'Università e ASL Taranto, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali, convengono di proseguire il rapporto di collaborazione già in atto, concorrendo alle attività formative del corso di laurea in Infermieristica – sede di Taranto, attivato nell'A.A. 2024/2025 nella configurazione articolata in due canali a capienza predefinita rispettivamente presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto e l'ASL Taranto.
2. L'Università, ferme restando le indicazioni che eventualmente perverranno dal MUR, si impegna, per quanto di propria competenza, all'ammissione al corso di laurea in Infermieristica – canale attivato presso Mariscuola – nell'ambito dei **34 (trentaquattro)** posti disponibili per l'A.A. 2024/2025, di un numero massimo di **12 (dodici)** Allievi Marescialli della Scuola Sottufficiali della marina Militare di Taranto, appartenenti al 27° Corso Normale per Marescialli. Al detto corso saranno altresì ammessi studenti civili, fermo restando il numero massimo di **34 (trentaquattro)** immatricolabili, comprensivo dei posti riservati agli Allievi Marescialli.
3. L'individuazione degli Allievi Marescialli da immatricolare al succitato corso di laurea avverrà a cura dell'Amministrazione Difesa in base a quanto previsto dal suo ordinamento, fermo restando il possesso del titolo di studio prescritto ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari.
4. Gli studenti civili saranno ammessi al corso di laurea in oggetto secondo le procedure previste dall'Università nell'ambito delle selezioni per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato.
5. Gli allievi/frequentatori militari, di cui al precedente comma 2, ammessi al corso di laurea in base al presente Accordo a decorrere dall'anno accademico 2024/25, devono considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono rispettare le disposizioni che regolano gli studi universitari.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

1. Per quanto attiene alla disciplina dei reciproci apporti nell'organizzazione, coordinamento ed erogazione delle attività formative (didattica frontale, attività professionalizzanti e di tirocinio tecnico-pratico) del corso di laurea di che trattasi, si precisa che:
 - per il canale attivato presso ASL Taranto, restano confermate le previsioni di cui alla Convenzione Attuativa Università/ASL Taranto stipulata in data 15.4.2009, salvo quanto precisato nel presente atto;

- per il canale attivato presso Mariscuola Taranto, si applicano le previsioni di cui al presente atto, definite al precipuo scopo di salvaguardare le peculiarità dello stato giuridico degli Allievi Marescialli ammessi, nonché la loro formazione contestualmente a quella professionale.
2. L'Università si impegna all'organizzazione del percorso formativo presso Mariscuola, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento vigente, tenuto peraltro conto delle peculiarità dello stato giuridico degli studenti militari ammessi, ed obbligandosi, a conclusione dello stesso, a rilasciare il relativo titolo.
 3. Il corso di laurea in Infermieristica, attivato a Taranto, è comunque da intendersi come singolo corso di studio, articolato nei due succitati canali a capienza predefinita, e con i medesimi contenuti didattici per ciascuno di essi.
 4. Il corso di laurea in Infermieristica del canale attivato presso Mariscuola Taranto viene svolto:
 - per la parte teorica, presso la sede di Mariscuola Taranto con lezioni frontali e, solo in casi eccezionali, in video conferenza. Il Consiglio della Scuola di Medicina, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto degli accordi intercorrenti tra Università e ASL Taranto, provvederà a designare i docenti per lo svolgimento dell'attività didattica presso lo stesso canale, di cui sarà parte integrante la quota di Ufficiali Medici e Sottufficiali Infermieri del Corpo Sanitario della Marina Militare e personale docente indicato dall'Amministrazione Difesa e riconosciuto idoneo all'insegnamento dall'Università degli Studi di Bari.
 - per il tirocinio pratico-formativo, sia presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto, sia presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto/Infermeria di Mariscuola Taranto e, per le strutture in esso non presenti, presso le strutture ospedaliere dell'ASL Taranto.

Inoltre, per le attività di tirocinio pratico-formativo da svolgersi presso le succitate strutture militari, sono assicurati da Mariscuola Taranto i Tutor (nel rapporto studenti/operatore dello stesso profilo tra 1:1 e 2:1) e Direttore delle attività didattiche per gli studenti militari, individuati – su proposta di Mariscuola Taranto, ratificata dal Consiglio Interclasse di Taranto – tra il personale della Marina Militare in possesso di appropriati titoli ed esperienze professionali, nel rispetto della normativa di riferimento.
 5. Fermo restando l'ordinamento didattico comune ai due canali, il Corso attivato presso Mariscuola Taranto avrà una propria autonomia sul piano organizzativo. Gli esami e le sedute di laurea sono svolti presso le strutture di Mariscuola Taranto, secondo un calendario concordato tra le parti.
 6. Nel rispetto della vigente normativa universitaria relativa al riconoscimento di crediti formativi universitari, potranno essere riconosciuti crediti formativi alle attività di carattere prettamente militare svolte dagli allievi marescialli presso le strutture militari, anche sanitarie, allo scopo di sviluppare la formazione militare contestualmente a quella professionale.
 7. L'Università assicura, inoltre, le funzioni di:
 - Segreteria Amministrativa per l'immatricolazione, le iscrizioni agli anni successivi e la tenuta della documentazione relativa agli studenti;
 - Segreteria Didattica del Corso universitario presso la sede di Mariscuola Taranto;
 - Referente per la gestione di tutti i rapporti tra le due Amministrazioni in presenza presso la sede di Mariscuola Taranto.
 8. Ai fini della gestione del Corso-canale, attivato presso Mariscuola Taranto, e oltre agli organi di governo stabiliti dall'art. 52 dello statuto dell'Università, è altresì nominato dall'Università, su proposta di Mariscuola Taranto, ratificata dal Consiglio Interclasse di Taranto, il "Direttore delle attività didattiche per gli studenti militari" a cui sono attribuite responsabilità concernenti:
 - funzione di coordinamento delle attività didattiche pratico-formative previste dal piano degli studi del corso universitario, in cooperazione con il Direttore Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica;
 - l'organizzazione delle attività didattiche pratico-formative di esclusivo interesse della Marina Militare in ambito militare previste dal piano degli studi per gli allievi Marescialli della Categoria/Specialità "Servizio Sanitario/Infermieri";
 - la gestione ed il coordinamento dei Tutor nonché degli allievi/frequentatori Marescialli del corso.
 9. Fermo restando che l'ordinamento didattico ed il percorso formativo del Corso di Laurea in Infermieristica sono regolati da quanto riportato nel Regolamento Didattico del Corso, ai fini di una proficua collaborazione nella gestione dello stesso, è autorizzata, per esigenze dell'Amministrazione Difesa connesse all'armonizzazione degli studi universitari con

l'ordinamento militare, la presenza, alle sessioni di esame di profitto relative a ciascun insegnamento in cui sia coinvolto uno studente allievo/frequentatore Maresciallo, di un componente della Marina Militare indicato di volta in volta dall'Amministrazione Difesa.

10. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a tenere informata l'altra Parte sulle attività da sviluppare e svolgere.

Art. 4 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

1. Il personale di una delle Parti che sia eventualmente chiamato a svolgere attività presso la sede dell'altra Parte sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché ad osservare le prescrizioni vigenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. Il personale potrà essere edotto delle prescrizioni vigenti a mezzo di appositi documenti informativi predisposti dalla Parte ospitante e, eventualmente, chiamato a sottoscriverli per conoscenza e accettazione.
3. Dovrà, inoltre, essere necessariamente redatto e sottoscritto dalle Parti un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali come stabilito dal, l art. 26 comma 2) del D. Lgs. 81/2008.
4. A tal fine, il documento di cui al comma 3 sarà predisposto e condiviso nei contenuti generali comuni a fattor comune e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti prevenzionali con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività, in osservanza delle disposizioni dell'art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008.
5. La frequenza dei corsi di insegnamento del Corso di studio da parte degli studenti non militari presso la struttura di Mariscuola Taranto avviene in ossequio alle norme emanate da Mariscuola Taranto. Il Comando di Mariscuola Taranto si riserva la possibilità di limitare l'accesso agli studenti non militari alla struttura, qualora sussistano ragioni inerenti alla sicurezza nazionale e/o delle infrastrutture, informandone preventivamente l'Università per i provvedimenti conseguenziali a tutela degli studenti stessi.
6. Si specifica che, per ragioni di sicurezza ed organizzative, gli studenti civili potranno svolgere le attività di tirocinio pratico formativo esclusivamente presso le strutture ospedaliere dell'ASL Taranto a differenza dei frequentatori militari che potranno svolgere le attività pratiche indifferentemente presso le strutture civili e militari citate al precedente articolo 3.

Art. 5 - Attività mediatica

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno rivolte, in particolare, a favorire, reciprocamente, la promozione dell'immagine, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti si impegnano a designare e comunicare alla controparte i nominativi dei rispettivi referenti per le attività di comunicazione.
2. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 6 - Responsabilità civile

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo che l'evento dannoso sia stato cagionato dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. In materia di responsabilità civile, i docenti, il personale tecnico e gli studenti non militari sono assoggettati agli ordinamenti interni dell'Università, che la stessa si impegna a comunicare a Mariscuola Taranto.
3. L'Università, altresì, si obbliga a risarcire ogni eventuale danno che possa derivare alle strutture, ai materiali e alle attrezzature di Mariscuola dal comportamento posto in essere dal proprio personale o dagli studenti non militari e non correlato alla ordinaria usura.
4. La ASL di Taranto e la Scuola Sottufficiali, in caso di evento occorso nelle rispettive strutture, provvederanno a dare immediata comunicazione (entro le 24 ore successive all'evento)

dell'avvenuto infortunio o della contrazione della malattia ai competenti uffici dell'Università ai quali compete esperire il procedimento per le denunce agli Istituti Assicurativi secondo le modalità previste nelle polizze.

5. Spetta invece all'ASL Taranto e al Centro Ospedaliero Militare di Taranto, ai sensi della normativa anche pattizia vigente, il compito di garantire – per tutte le attività svolte nelle rispettive strutture – le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, per la sicurezza antincendio e per quanto attiene alla sorveglianza fisica della radioprotezione.

Art. 7 - Copertura assicurativa

1. Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. E' in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.
3. L'assicurazione degli studenti è di competenza dell'Università.

Art. 8 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato a tutte le attività svolte in forza del presente Accordo.
3. Ove la collaborazione comporti un rischio di compromissione della riservatezza dei dati, le attività dell'Accordo dovranno essere limitate al livello "non classificato".

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal GDPR Reg. UE 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 - Salvaguardia dei compiti istituzionali

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo, il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.
2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Art. 11 - Tutela del patrimonio informativo della Difesa

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D. partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti alla sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente

sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

2. È facoltà delle Parti interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando, a suo insindacabile giudizio, la condotta delle altre Parti sia valutata difforme dagli impegni assunti in forza del precedente comma.

Art. 12 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva autorizzazione.
3. Tutto il materiale ed i documenti prodotti nel corso delle attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti. Queste si impegnano a non consegnare a terzi o divulgare i materiali ed i documenti prodotti senza la preventiva autorizzazione della controparte, fatto salvo il diritto di divulgazione da parte dell'Amministrazione militare per i propri fini istituzionali.
4. Il compendio normativo per la tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato alla totalità delle attività generate dal presente Accordo.

Art. 13 - Uso del logotipo/logo istituzionale

1. Esclusivamente nell'ambito delle attività del presente Accordo, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà. In nessun caso, sarà consentito l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.
2. Nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, le Parti si impegnano a salvaguardare l'immagine dell'altra parte e ad osservare le prescrizioni vigenti e gli impegni assunti.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo istituzionale non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia altra natura. Le Parti dichiarano che l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, senza la preventiva autorizzazione della controparte e/o in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà ritenuto abusivo.

Art. 14 - Conflitto di interessi

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti, ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.
3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Referenti per l'attuazione dell'Accordo

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.
2. Il Referente dell'Accordo per l'Università è individuato nella persona del Presidente della Scuola di Medicina *pro tempore*.
3. Il Referente dell'Accordo per l'ASL Taranto è individuato nella persona del Direttore Generale *pro tempore*.
4. Il Referente dell'Accordo per la M.M. è individuato nel Comandante *pro tempore* della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto.

Art. 16 - Comitato Tecnico Scientifico

1. Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato tecnico – scientifico composto da **6** (sei) membri, di cui 2 (due) per la Marina Militare, 2 (due) per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e **2 (due) per l'ASL Taranto** - coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.
2. Per Mariscuola Taranto i membri e i collaboratori sono:
 - a. Il Direttore degli Studi *pro tempore* – membro
 - b. Il Direttore del Servizio Sanitario *pro tempore* – membro
 - c. Il Capo Ufficio Coordinamento Didattico *pro tempore* – collaboratore
 - d. Il Direttore dei Servizi di Commissariato *pro tempore* - collaboratore
3. Per l'Università i membri e i collaboratori sono:
 - a. Presidente della Scuola di Medicina Prof. Dell'Erba Alessandro, in qualità di Referente, nonché membro;
 - b. Coordinatore Consiglio Interclasse ASL Taranto Prof.ssa Di Comite Mariasevera – membro;
 - c. Ufficio Rapporti con le Istituzioni dell'Area Jonica – Responsabile Dott.ssa Pellegrino Lucia – membro e collaboratrice;
 - d. U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale – Responsabile Sig.ra Armenise Rosa Francesca – membro e collaboratrice.
4. Per l'ASL Taranto i membri e i collaboratori sono:
 - a. Direttore Generale *pro tempore* – membro;
 - b. Direttore Sanitario *pro tempore* – membro;
 - c. Dirigente Responsabile SSD Formazione *pro tempore* – collaboratore;
 - b. Direttore Didattico del Corso di Laurea Infermieristica *pro tempore* – collaboratore;
5. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.
6. Il Comitato viene convocato su richiesta di una delle Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.
7. Il Comitato tecnico – scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione dell'Accordo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici, esso "riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dall'eventuale mero rimborso spese da parte dell'Amministrazione di afferenza. Esso soggiace comunque ai dettami dell'art. 18 della L. 488 del 2001 e all'art. 5 del D. Lgs. 78 del 2010 convertito con L. 122 del 2010".

Art. 17 - Durata, rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione, ovvero con l'iscrizione al corso di laurea in Infermieristica degli allievi del 27° corso N.MRS ed ha validità per tutta la durata di 3 (tre) anni accademici, in favore della coorte 2024/2025 - 2026/2027. La stessa cesserà di avere validità con il conseguimento del Titolo di Laurea da parte degli ultimi immatricolati.
2. È esclusa qualunque forma di rinnovo tacito.
3. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 3 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 18 - Modifiche all'Accordo

1. Le Parti, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 17, potranno concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per l'adeguamento a disposizioni legislative di carattere innovativo e/o integrativo che nella specifica materia dovessero intervenire.
2. Per l'Amministrazione militare sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dello Stato Maggiore Marina.

Art. 19 - Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente, né parzialmente a pena di nullità della cessione.

Art. 20 - Risoluzione

L'Accordo potrà essere risolto per mutuo consenso in forma scritta ovvero per manifestazione unilaterale di volontà nel caso in cui una delle parti non adempia agli obblighi da esso derivanti.

Art. 21 - Oneri finanziari e Costi

1. Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.
2. Gli oneri connessi allo svolgimento del Corso di Laurea oggetto del presente Accordo sono ripartiti come segue:

- Sono a carico dell'Amministrazione Difesa gli oneri relativi a:
 - a) eventuali compensi da corrispondere al personale militare incaricato delle funzioni di docenza nei termini indicati dal succitato art. 3;
 - b) eventuali compensi da corrispondere al proprio personale dipendente assegnato alle altre attività formative ed organizzative di competenza di cui agli articoli 3 e 16;
 - c) spese per divise ospedaliere e materiale didattico degli allievi/frequentatori Marescialli;
 - d) oneri per ciascun allievo/frequentatore iscritto, relativi a spese e bolli;
 - e) tasse universitarie, uniformate per ciascun allievo Maresciallo, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per Anno Accademico, da corrispondere in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione/iscrizione, comprensive della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - f) tasse per il conseguimento del titolo di laurea, per ciascun frequentatore Maresciallo, attualmente pari ad euro 67,60 (sessantasette/60);
 - g) tassa erariale di ammissione;
 - h) tassa regionale di abilitazione professionale;
 - i) le spese di funzionamento e manutenzione delle infrastrutture logistiche, degli arredi e delle attrezzature dei locali destinati al corso di laurea – sede Mariscuola Taranto;
 - j) rimborso delle spese di viaggio da Bari a Taranto e viceversa, per i soli docenti dell'Università incaricati dell'insegnamento presso Mariscuola (nella misura prevista pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per km), fino all'importo massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ciascun anno di corso di laurea attivato che Mariscuola corrisponderà direttamente all'Università, fornendo peraltro - entro il 30 settembre di ciascun anno-, elenco consultivo degli accessi degli stessi docenti.

Resta preclusa ogni forma di devoluzione diretta di Mariscuola verso i singoli docenti dipendenti o nominati dall'Università.

Per gli oneri di competenza dell'Amministrazione Difesa da corrispondere direttamente all'Università, Mariscuola provvederà ai relativi pagamenti dandone comunicazione alla stessa Università. A fronte di tale comunicazione, l'Università rilascerà una quietanza di pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione ed una dichiarazione liberatoria di non avere null'altro a pretendere entro 90 giorni. In caso di mancato invio della dichiarazione liberatoria, entro il suddetto termine, nessuna ulteriore pretesa di natura economica potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione Difesa.

- L'Università assume, a proprio carico, gli oneri relativi a:
 - a) Spese per arredamento, utenze, materiale d'uso e manutenzione delle strutture di pertinenza;
 - b) Personale accademico dell'Università assegnato al funzionamento del corso, nell'ambito del carico didattico assegnato a ciascun docente;
 - c) Personale universitario tecnico/amministrativo assegnato al funzionamento del Corso di laurea;
 - d) Spese di funzionamento del Corso, di pertinenza dell'Università;
 - e) Assicurazioni a favore degli iscritti al Corso di Studio, per la copertura relativa ad infortuni e malattie contratte a causa dello svolgimento del tirocinio pratico applicativo presso la struttura sanitaria ospitante.

- L'ASL Taranto assume a proprio carico gli oneri già previsti all'art. 8 della Convenzione Attuativa Università/ASL Taranto del 15.4.2009.
3. Si precisa che gli studenti civili iscritti al corso di laurea oggetto del presente atto, ammessi secondo le procedure previste dall'Università nell'ambito delle selezioni per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, contribuiscono alla copertura dei costi e dei servizi universitari mediante il pagamento della tassa di iscrizione (legata al merito) e dei contributi (legati alla condizione economica) secondo quanto prescritto dal relativo Regolamento vigente presso l'Università.
 4. Eventuali ulteriori forme di collaborazione integrative o correlate al presente accordo e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri, ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a. qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 22 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato italiano.
Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione tra le Parti. Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

Art. 23 - Registrazione

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii..
Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 24 - Firma

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Taranto, _____

Per la Marina Militare
Il Comandante
della Scuola Sottufficiali della Marina
Militare di Taranto
C.V. Giorgio Gentile



Per l'Università

Il Rettore
Prof. Stefano BRONZINI



Stefano
Bronzini
18.04.2025
10:29:54
GMT+01:00

Per la ASL Taranto

Il Direttore Generale
Dott. Vito Gregorio
COLACICCO

Documento
firmato da:
VITO GREGORIO
COLACICCO
23.04.2025 13:35:
30 UTC